**PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L’ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO**

* **Prima dell’inizio dell’attività** **di allevamento,** chiedere al Servizio veterinario della ASSL le informazioni per l’assegnazione del codice aziendale.
* **Comunicare al Servizio veterinario ASSL, entro 30 giorni, ogni variazione dei dati aziendali,** dell’allevamento,del detentore e del proprietario registrati nella BDN (cessazione attività a seguito dell’allontanamento dell’ultimo animale, variazioni della modalità allevamento, dell’orientamento produttivo, della denominazione, cambi di indirizzo e recapiti, ecc.).
* **Identificazione degli animali** entro i 6 mesi di vita mediante Bolo endoruminale più Marca auricolare oppure mediante Bolo più Tatuaggio.
* **Identificazione degli agnelli da macello** mediante Marca auricolare color salmone nel padiglione auricolare sinistro riportante il codice aziendale. Per agnelli IGP è prevista una speciale Marca.
* **Nel Registro aziendale cartaceo di carico e scarico** degli animali occorre registrare i capi identificati individualmente, le movimentazioni in ingresso e in uscita degli animali, la morte degli animali, entro 3 giorni dai rispettivi eventi. Agnelli e capretti destinati al macello, entro i 12 mesi di età, vanno registrati per partita. Il Registro deve essere conservato per almeno 3 anni dall’ultima registrazione effettuata.
* **Assicurare l’aggiornamento continuo del Registro di stalla informatizzato nella BDN** (Banca Dati Nazionale anagrafe zootecnica), direttamente in prima persona oppure tramite delega per iscritto ad altre specifiche persone (si rimanda alle pagine successive per le informazioni di dettaglio sulla BDN).
* **Possibilità di avvalersi esclusivamente del Registro di stalla informatizzato in BDN** previa formale comunicazione alla ASSL: in tal caso il detentore o la persona delegata dovranno registrare in BDN le movimentazioni e la morte degli animali entro 3 giorni (il Registro cartaceo perde valore legale).
* **Gli ovini maschi destinati alla riproduzione devono essere sottoposti alle prove di genotipizzazione** prima dell’accoppiamento. Negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico possono essere utilizzati per la riproduzione solamente arieti con genotipo ARR/ARR. Negli allevamenti commerciali si possono utilizzare, solamente sino al 04.08.2021, anche arieti con un solo allele ARR. Detto periodo è esteso asino ad agosto 2023 se trattasi di arieti iscritti al L.G. È vietato detenere in azienda ovini maschi in età riproduttiva con genotipo sconosciuto.
* **Informare il Servizio veterinario ASSL in caso di sospetto di malattie infettive o trasmissibili,** di aborti o morti non riconducibili a cause naturali, infortuni o malattie comuni già accertate.
* **In caso di morte di animali avvisare il Servizio veterinario della ASSL** entro 12 ore al fine di poter consentire i controlli sanitari (controlli per Scrapie mediante prelievo di una parte del cervello).

Lo smaltimento degli animali morti e di altri sottoprodotti di origine animale deve avvenire presso impianti autorizzati o, in deroga, sotto controllo ufficiale, mediante sotterramento in loco.

* **La scomparsa per furto o smarrimento degli animali, degli identificativi e del registro aziendale** deve essere denunciata entro 48 ore alle forze di polizia (Carabinieri o altre) e al Servizio veterinario della ASSL che provvederà alla registrazione dei relativi capi nella BDN (il detentore deve comunque annotare nel Registro aziendale cartaceo, se presente, il furto/smarrimento dei capi).
* **Il Registro di carico e scarico dei farmaci deve essere vidimato** dal Servizio veterinario della ASSL. Le ricette vanno conservate per 5 anni.
* **Registrazioni inerenti le analisi** effettuate su campioni prelevati da animali, mangimi, acqua.
* **Registrazioni inerenti la natura e l’origine degli alimenti** somministrati agli animali (mangimi), nonché la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita; registrazione dei fitosanitari e biocidi.

**INFORMAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE OVINA E CAPRINA IN BDN**

(Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica)

**La Delibera regionale n. 52/30 del 28.10.2015** *“Programma straordinario per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN)”* dispone l’iscrizione individuale nella BDN di tutti i capi ovini e caprini presenti in Sardegna e il costante aggiornamento del **“Registro di stalla informatizzato” nella BDN** per assicurare, in particolare, la tracciabilità degli animali.

A tal fine, l’allevatore può agire secondo le seguenti due modalità:

1. **Operare direttamente in prima persona nella BDN** ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)) previa acquisizione della Firma digitale e delle credenziali di accesso alla BDN (numero verde BDN: 800 082 280 – mail della BDN: [fdlab@izs.it](file:///\\10.3.0.180\Ufficio%20SSA\ANAGRAFE\Anagrafe%20ovina\Programma%20straordinario\Delibera%20regolamento%20disciplina%20deleghe\fdlab@izs.it) - csn@vetinfo.it).
2. **Delegare una delle seguenti persone o soggetti:** Veterinari aziendali di fiducia, CAA, APA, ARAS,

altre specifiche persone delegate. Il Servizio veterinario ASSL di Sanluri può essere delegato solamente per allevamenti sino a 30 ovini/caprini oltre 12 mesi di età (la ASSL si riserva il diritto di applicare il tariffario regionale per le prestazioni rese in favore dei privati come da Delibera ASL di Sanluri, n.712 del 1 dicembre 2015).

Nell’ipotesi in cui l’allevatore deleghi altre persone o la ASSL ad operare in nome e per suo conto, è necessario il conferimento della **delega per iscritto.**

**I capi ovini e caprini possono essere registrati** ad uno ad uno nel Registro di stalla elettronico della BDN, oppure registrati attraverso l’utilizzo di appositi file scaricabili dalla BDN.

**L’obbligo dell’aggiornamento continuo dell’anagrafe ovina e caprina da parte del detentore o del suo delegato, comporta i seguenti compiti:**

* 1. **La registrazione in BDN dei singoli capi** **ovini e i caprini** entro 7 giorni dall’identificazione degli stessi e comunque prima di ogni loro spostamento (entro i 6 mesi di vita occorre applicare il Bolo endoruminale e la Marca auricolare oppure il Bolo ed il Tatuaggio).
  2. **La registrazione in BDN delle movimentazioni** degli animali in ingresso e in uscita e degli animali morti, entro 7 giorni dagli eventi o entro 3 giorni se l’allevatore decide di avvalersi esclusivamente del Registro di stalla informatizzato BDN.
  3. **La registrazione in BDN degli ordinativi di identificativi** (Marche auricolari, Identificativi elettronici o Boli). La ASSL provvederà alla successiva validazione degli ordinativi.
  4. **Le movimentazioni degli animali** sono autorizzate esclusivamente tramite l’utilizzo del Modello 4 informatizzato in BDN.

**Si sottolinea che l’allevatore può scegliere di avvalersi esclusivamente del “Registro di stalla informatizzato” in BDN:** in tal caso, la registrazione dati deve avvenire entro 3 giorni dagli eventi, ovvero nel rispetto della tempistica prevista per le registrazioni nel Registro aziendale cartaceo (tale opzione deve essere registrata in BDN – il Registro cartaceo perde valore legale).

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ALLEVATORI**

**CHE INTENDONO OPERARE PERSONALMENTE NELLA BDN**

(Banca Dati Nazionale anagrafe zootecnica)

**Gli allevatori che intendono operare personalmente nella BDN** ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)) per la tenuta dell’anagrafe zootecnica, devono possedere la **“Firma Digitale”** (Carta Nazionale dei Servizi) e un computer collegato a internet.

La Tessera Sanitaria può essere attivata per funzionare da Firma Digitale: in tal caso occorre presentarsi con un documento d’identità e la Tessera Sanitaria presso gli uffici della ASSL o nelle farmacie abilitate per eseguire le procedure di attivazione della Tessera.

Per maggiori informazioni sulla tessera Sanitaria visionare le seguenti pagine web:

<http://www.regione.sardegna.it/tscns/>

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=44406&v=2&t=1&c=526>

**Modalità operative:**

**Se in possesso di Firma digitale, chiedere alla BDN le credenziali di accesso o account** inviando una e-mail al seguente indirizzo <fdlab@izs.it>

* Oggetto della mail: “Richiesta account - credenziali di accesso per la BDN”
* Contenuto della mail: “Il sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale\_\_ numero di cellulare\_\_\_ indirizzo mail non certificata\_\_, in qualità di detentore/proprietario dell’allevamento della specie \_\_\_\_\_\_, codice aziendale IT\_\_\_\_, intende registrare personalmente i dati di propria competenza nella BDN. Si allega fotocopia del documento di identità”.

Per eventuali problemi tecnici contattare la BDN: e-mail [csn@vetinfo.it](mailto:csn@vetinfo.it) o tramite telefono **800 082 280**

Una volta in possesso delle credenziali di accesso o account per l’accesso in BDN, recarsi al Servizio Sanità Animale – Ufficio Anagrafe Zootecnica per **revocare la delega, se in possesso della ASSL,** compilando l’apposito modulo scaricabile dalla seguente pagina web della ASSL Sanluri:

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10>

oppure inviare una mail al seguente indirizzo [sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it](mailto:sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it) o una PEC al seguente indirizzo [sanita.animale@pec.aslsanluri.it](mailto:sanita.animale@pec.aslsanluri.it) allegando il suddetto modulo di revoca della delega.

Da questo momento sarà cura dell’allevatore operare direttamente in BDN **solamente dopo avere effettuato la “Registrazione nuova delega”**nella seguente schermata della BDN: Anagrafiche – Allevamenti – Registrazione nuova delega.

L’allevatore, inoltre, potrà avvalersi esclusivamente del **“Registro di stalla informatizzato”** in BDN (in tal caso si è esentati dall’implementazione del Registro di stalla cartaceo).

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER ALLEVATORI CHE DELEGANO LA ASSL**

**PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE OVINA E CAPRINA IN BDN**

(Banca Dati Nazionale anagrafe zootecnica)

La ASSL di Sanluri può accettare le richieste di delega per l’aggiornamento continuo dell’anagrafe ovina e caprina in BDN, **solamente per** **allevamenti sino a 30 capi di età superiore ai 12 mesi.**

**Modalità operative:**

* **Inviare una e-mail al seguente indirizzo:** [sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it](mailto:sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it)
* **Oggetto della mail:** Delega alla ASSL - Richiesta file per la registrazione capi Ovini/Caprini in BDN.
* **Testo da scrivere nella e-mail: *“****Si richiede il file per la registrazione individuale dei capi Ovini/Caprini in BDN; Nome Cognome del Proprietario dell’allevamento, Codice Fiscale; Codice aziendale”.*
* **Allegare alla mail il modulo di delega alla ASSL** ad operare in BDN in nome e per conto dell’allevatore (modulo scaricabile dal sito web ASSL Sanluri - sezione Argomenti - Anagrafe zootecnica).

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10>.

* La ASSL, ricevuta la mail, provvederà a trasmettere all’allevatore il File da compilare generato dalla BDN e la relativa procedura.
* L’allevatore dovrà ritrasmettere alla ASSL il File compilato in tutte le sue parti, comprendente i dati di tutti gli Ovini/Caprini presenti in allevamento, copia della carta di identità e l’autocertificazione con la quale dichiara la veridicità dei dati trasmessi (modulo scaricabile dal seguente sito web della ASSL sezione Argomenti - Anagrafe zootecnica).

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10>

**L’obbligo dell’aggiornamento continuo dell’anagrafe ovina e caprina da parte del detentore o del suo delegato, comporta i seguenti compiti:**

1. **La registrazione in BDN dei singoli capi** **ovini e i caprini** entro 7 giorni dall’identificazione degli stessi e comunque prima di ogni loro spostamento (entro i 6 mesi di vita occorre applicare il Bolo endoruminale e la Marca auricolare oppure il Bolo ed il Tatuaggio).
2. **La registrazione in BDN delle movimentazioni** degli animali in ingresso e in uscita e degli animali morti, entro 7 giorni dagli eventi o entro 3 giorni se l’allevatore decide di avvalersi esclusivamente del Registro di stalla informatizzato BDN.
3. **La registrazione in BDN degli ordinativi di identificativi** (Marche auricolari, Identificativi elettronici o Boli). La ASSL provvederà alla successiva validazione degli ordinativi.
4. **Le movimentazioni degli animali** sono autorizzate esclusivamente tramite l’utilizzo del Modello 4 informatizzato in BDN.
5. **Si sottolinea che l’allevatore può scegliere di avvalersi esclusivamente del “Registro di stalla informatizzato” in BDN:** in tal caso, la registrazione dati deve avvenire entro 3 giorni dagli eventi, ovvero nel rispetto della tempistica prevista per le registrazioni nel Registro aziendale cartaceo (tale opzione deve essere registrata in BDN).

**Le inosservanze alle suddette disposizioni** sono perseguite a norma di legge e possonodeterminare l’esclusione o la riduzione dai pagamenti dei premi comunitari, la sospensione o la revoca delle qualifiche sanitarie dell’allevamento con conseguente limitazioni alla commercializzazione degli animali o dei loro prodotti.

**Per maggiori e più dettagliate informazioni** contattare i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria ASSL secondo le seguenti modalità:

* + Telefonare al numero 0709359500 - 070 9359492 Poliambulatorio di Sanluri
  + Telefonare al numero 070 97611650 Poliambulatorio di Guspini
* Visitare la pagina web della ASSL di Sanluri - sezione Ufficio Anagrafe Zootecnica

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10>

* Inviare una mail al seguente indirizzo [sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it](mailto:sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it)
* Inviare una PEC al seguente indirizzo: [sanita.animale@pec.aslsanluri.it](mailto:sanita.animale@pec.aslsanluri.it)

**Principali Normative di riferimento:**

* Reg. CE 21/2004 e successive modifiche che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che istituisce la BDN.
* Circolare Ministero Salute 28 luglio 2005, “indicazioni per l'applicazione del Reg (CE) n. 21/2004”.
* OM 28 maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”.
* Deliberazione Regionale n. 52/30 del 28.10.2015 “Programma straordinario per la registrazione individuale degli ovini e caprini nella BDN dell’anagrafe zootecnica, Linee guida e procedure operative”.
* Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del 29 aprile 2004, recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (“pacchetto igiene)”.
* Reg. CE 1069/2009 – Reg. CE 142/2011 (normativa sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale).
* D.lvo 193/2006 – D.lvo 158/2006 (codice dei medicinali veterinari e divieto di utilizzo di sostanze ormoniche).